

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018**

**Presidente: ROTUNDO VINCENZO**

**Relatore: COSTANTINI ANTONIO**

**Data Udienza: 23/01/2018**

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile XXXXXXXXXX nato il xxxxxx a xxxxxxxxxxxx

nel procedimento a carico di:

XXXXXXXXXXXXX nato il xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx

inoltre:

COMUNE DI xxxxxxxx (IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE)

avverso la sentenza del 22/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PATTI

sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

sentite le conclusioni del PG Stefano Tocci che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Uditi, l'avv. Fabio Massimiliano, in difesa di xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxx, che chiede

l'inammissibilità del ricorso; deposita memorie difensive con allegate procure speciali e 2 massime.

L'avv. Saija Giovanna, in difesa di xxxxxxxxxxxx, che chiede l'inammissibilità

del ricorso della PC e si riporta alla memoria già depositata.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. XXXXXXXX, persona offesa, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe emessa dal giudice delle indagini preliminari di Patti e con cui, all'esito dell'udienza preliminare, ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati xxxxxxxxxxx, segretario comunale, xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, responsabili in distinti periodi dell'area

finanziaria ed amministrativa del comune di xxxxx per aver omesso o ritardato di compiere, ovvero per non avere espresso il motivo del ritardo, in relazione alla istanza della xxxxxx che aveva reiteratamente richiesto di provvedere in ordine al rimborso di spese legali sopportate e connesse ad un procedimento penale a carico per il quale era intervenuta la archiviazione a proprio favore, in xxxxxxxx il 19 maggio e il 23 luglio 2016.

2. Ricorre la xxxxxx per il tramite del difensore, deducendo violazione di norma penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice di Patti, con argomentazioni illogiche e contraddittorie in merito alla sussistenza e connotazione dell'elemento oggettivo, ed errando nella interpretazione della norma penale, non ha ritenuto sussistente la formale messa in mora con diffida ad adempiere, in tal modo non valutando adeguatamente il tenore delle istanze che richiedevano reiteratamente di porre essere gli «adempimenti conseguenti» al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale a proprio carico conclusosi con la archiviazione, con conseguente violazione della fattispecie penale contestata agli imputati ex art. 328 secondo comma, cod. pen., che richiede esclusivamente che le istanze siano con immediatezza percepibili come diffide e messa in mora, rivolte a sollecitare il compimento di un atto da parte della pubblica amministrazione.

3. L'imputata xxxxxxxxxxxx ha presentato memoria con cui deduce in primo luogo la insufficienza della nomina a difensore di fiducia «giusta nomina in atti», poiché non sufficiente per la proposizione del ricorso per cassazione, rilevando, inoltre, la sua inammissibilità poiché non evidenzia vizi della motivazione del giudice che, secondo i parametri fissati dall'art. 425 cod. proc. pen., ha correttamente effettuato una prognosi circa gli esiti della vicenda dibattimentale, non ritenendo che la stessa potesse offrire maggiori sviluppi, oltre ad apprezzare gli elementi disponibili ritenuti sufficienti per la pronuncia di proscioglimento.

4. Hanno intempestivamente depositato in udienza memorie gli altri imputati comunque evidenziando profili sovrapponibili a quelli sub. 3. enunciati. caso, circa le conseguenze in termini di responsabilità (incluse quelle penali) di una mancata risposta nei termini.

Solo a tali condizioni può ritenersi immediatamente e chiaramente percepibile, quale diffida; atto che già a livello lessicale implica la necessità di rappresentare le conseguenze in cui si incorre in caso di inadempimento, secondo la conformazione del reato, introdotto dall'art. 16 L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha inteso rafforzare la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, con la previsione di un paradigma legale che, attraverso la attivazione del diritto potestativo della istanza, conseguisse una tutela rafforzata delle posizioni soggettive, la cui salvaguardia era in precedenza demandata ai soli strumenti procedurali o giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo.

3.1. Risulta conforme a legge, oltre ad essere i presupposti di fatto esposti con motivazione immune da vizi logici o lacune, quanto rilevato in sentenza circa la assenza di un requisito oggettivo ai fini della astratta sussumibilità della astratta condotta (ed a prescindere dal collegamento soggettivo con gli imputati) nella fattispecie di cui all'art. 323, secondo comma, cod. pen., prevedendo una specifica diffida contenuta nella richiesta formulata dal privato nei confronti della pubblica amministrazione.

Nel caso esaminato, per contro, sono state formulate generiche richieste per mezzo di missive indirizzate all'amministrazione, con cui «si trasmette in allegato alla presente la nota a firma dell'avv. [...] affinché vengano posti in essere gli adempimenti conseguenti, di cui all'art. 28 del C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali», nonché altra nota con cui sono state reiterate le richieste contenute nella precedente nota «con allegata parcella adempimenti competenti».

3.2. Non appare pregevole l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui

il riferimento agli «adempimenti conseguenti» era idonea a far ritenere la valenza in termini di diffida delle richieste inviate al comune, essendo la richiesta

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è giuridicamente infondato e deve essere rigettato.
2. Deve preliminarmente ritenersi non fondata la eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'imputata xxxxxxxxxxxx secondo cui il semplice mandato della parte offesa non sarebbe sufficiente per legittimare la parte al ricorso.

La procura in atti, invero, depositata il 20 aprile 2017, come anche indicato nel ricorso, è conforme all'art. 100, comma 1, cod. proc. pen. oltre a prevedere testualmente la sua validità per ogni stato e grado del giudizio e, conseguentemente, anche per il ricorso per cassazione.

L'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha espunto la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la decisione del giudice delle indagini preliminari, prevede che la persona offesa possa ricorrere per la tutela degli interessi penalistici (a condizione che sia anche costituita parte civile), in tal senso dovendosi escludere la sussistenza di quelle eccezioni poste dal codice di rito ad interessi prettamente civilistici che ha condotto questa Corte a pregresse statuizioni di inammissibilità per carenze individuate nel mandato difensivo (Sez. U, n. 47473 del 27/09/2007, Lo Mauro, Rv. 237854).

3. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., rilevante ai fini della integrazione della fattispecie, deve assumere la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono (Sez. 6, n. 40008 del 27/10/2010, brio, Rv. 248531; Sez. 6, n. 10002 del 08/06/2000, Spanò B, Rv. 218339; Sez. 6, n. 8263 del 17/05/2000, Visco, Rv. 216717).

Ciò implica che la richiesta rivolta nei confronti della pubblica

amministrazione deve atteggiarsi, seppure senza la osservanza di particolari formalità circa la sua formulazione, comunque come una diffida o intimazione tale da costituire una messa in mora nei confronti della PA. e del soggetto preposto al relativo procedimento in quanto responsabile.

Ne deriva che il reato non è configurabile quando la richiesta non è qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo in tali termini valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto. Seppure, quindi, non siano necessarie frasi che riproducano pedissequamente la formulazione della legge in termini di «diffida» e «messa in mora», il contenuto della richiesta deve essere tesa a rappresentare quantomeno la cogenza delle richieste e la sua necessità di un adempimento direttamente ricondotto alla disciplina del procedimento amministrativo e, se negli adempimenti formulata in termini assolutamente generici, tra l'altro senza che si possa apprezzare alcuna diffida ad adempiere, non risultando certamente sufficiente a tali fini il termine «adempimenti» contenuto nelle richieste trasmesse.

Un'interpretazione corretta dell'art. 328, comma 2, cod. pen. necessita che la richiesta, con percepibile immediatezza, sia rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono; il reato si configura solo in presenza di tale presupposto, con il decorso del termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

3.3. Il G.u.p., con giudizio di fatto in questa sede insindacabile, ha ritenuto che nella specie, a meno di forzature del senso letterale delle parole utilizzate, non fosse stata formulata una diffida mirata a raggiungere i risultati di cui all'art. 328, secondo comma, cod. pen., ma fosse stato effettuato un semplice invio di atti ai fini della futura istruttoria della pratica per assolvimento «degli adempimenti conseguenti».

4. Per costante giurisprudenza di questa Corte, all'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile, consegue la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; tale statuizione, prevista in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma secondo e 592, comma quarto cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., (Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017 - dep. 04/04/2017, P.C. in proc. C, Rv. 26967501), non si reputa possa operare nel caso di specie con il rigetto del ricorso che, anche sulla base delle censure in diritto sollevate in questa sede in ordine alla fattispecie di cui all'art. 328, secondo comma, cod. pen. per come sopra ricostruita, consente di compensare le spese ex art. 541, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen..

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23/01/2018.